



11344.20

C. F.

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da

Oggetto:

Antonio DIDONE - Presidente -
Guido MERCOLINO - Consigliere Rel. -
Paola VELLA - Consigliere -
Aldo Angelo DOLMETTA - Consigliere -
Roberto AMATORE - Consigliere -

fallimento

R.G.N. 5498/2016

Cron. MB64

UP - 22/01/2020

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 5498/2016 R.G. proposto da

PAOLO, in proprio e nella qualità di liquidatore p.t. dell
& TREVISIN COSTRUZIONI EDILI S.N.C. in liquidazione, e
ANNAMARIA, rappresentati e difesi dagli Avv. :

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO DELLA D
IN LIQUIDAZIONE, DI
persona del curatore

TREVISIN COSTRUZIONI EDILI S.N.C.
PAOLO E ANNA MARIA, in

o
o

;

429
2020

g. 6/6 E

- controricorrente -

e

BETON CANDEO S.R.L. e IMMOBILIARE GEMINI DI MICHELOTTO GIULIANO & C. S.A.S.;

- intime -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 72/16, depositata il 19 gennaio 2016.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 22 gennaio 2020 dal Consigliere Guido Mercolino;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stanislao DE MATTEIS, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto dell'8 luglio 2015, il Tribunale di Padova, su istanza della Beton Candeo S.r.l. e dell'Immobiliare Gemini di Michelotto Giuliano & C. S.a.s., dichiarò risolto il concordato preventivo della & Trevisin Costruzioni Edili S.n.c. in liquidazione, per grave inadempimento, pronunciando contestualmente sentenza di fallimento della società e dei soci Paolo e Anna Maria

2. Il reclamo proposto dai falliti è stato rigettato dalla Corte d'appello di Venezia con sentenza del 19 gennaio 2016.

A fondamento della decisione, la Corte ha innanzitutto escluso la nullità della pronuncia di risoluzione, in quanto adottata con decreto anziché con sentenza e non recante la sottoscrizione dell'estensore, rilevando che in tema di annullamento o risoluzione del concordato preventivo la disciplina prevista dagli artt. 137 e 138 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, richiamata dall'art. 186, trova applicazione solo in quanto compatibile, ed osservando che, a differenza di quanto accade nel concordato fallimentare, la risoluzione o l'annullamento non comporta automaticamente la riapertura del fallimento, con la conseguente esclusione della necessaria presenza delle




due statuizioni in un unico provvedimento, incidente sullo *status* del debitore ed avente la stessa forma della dichiarazione di fallimento.

Premesso inoltre che il piano concordatario prevedeva una *cessio bonorum* meramente liquidatoria, con previsione del pagamento integrale dei crediti prededucibili e di quelli privilegiati e del 45% dei crediti chirografari, ha richiamato la sentenza di primo grado, la quale, dopo aver rilevato che nel corso della liquidazione le prospettive erano decisamente peggiorate, in quanto le aste disposte per la vendita dei beni immobili erano andate deserte, aveva dato atto dell'avvenuto superamento del termine per l'adempimento, ed aveva concluso per l'oggettiva impossibilità del concordato di assolvere la sua funzione di assicurare ai creditori una soddisfazione non irrisoria in tempi ragionevoli.

Ciò posto, la Corte ha rilevato che i reclamanti si erano limitati ad affermare apoditticamente il carattere meramente indicativo della previsione dell'art. 161, secondo comma, lett. b) [recte: lett. e)], della legge fall., introdotto dall'art. 33, comma primo, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, trascurando la portata innovativa di tale disposizione, volta a sopperire alla difficoltà di ancorare e delimitare l'azione di risoluzione, non più esercitabile dopo un anno dalla scadenza del termine fissato per l'adempimento, nonché a tutelare i creditori chirografari, ai quali è preclusa l'azione di risoluzione nel caso in cui il ricavo della vendita si discosti anche notevolmente dalla percentuale indicata nel piano concordatario. Ha inoltre escluso che alla liquidazione concordataria possa trovare applicazione la durata ragionevole prevista dalla legge 24 marzo 2001, n. 89 per l'esecuzione immobiliare, avuto riguardo alla libera determinazione della tempistica proposta dal debitore ai creditori ed alla diversità dei due istituti.

Precisato infine che il fallimento era stato dichiarato su istanza proposta non solo dall'Immobiliare Gemini, che non era titolare di un credito liquido ed esigibile, ma anche della Beton Candeo, titolare di un credito incontestato, la Corte ha rilevato che non era stato censurato l'accertamento dell'insolvenza della società debitrice, il cui patrimonio residuo risultava sufficiente a soddisfare soltanto in parte i creditori, ritenendo inoltre legittima l'estensione automatica del fallimento alla _____ in qualità di socio di una socie-



tà in nome collettivo, ed escludendo che l'eventuale simulazione della predetta posizione fosse opponibile ai creditori, in qualità di terzi di buona fede.

3. Avverso la predetta sentenza la & Trevisin, il e la hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, illustrati anche con memoria. Il curatore del fallimento ha resistito con controricorso. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Con ordinanza del 3 aprile 2017, la causa, originariamente avviata alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell'art. 375 cod. proc. civ., è stata rimessa alla pubblica udienza della Prima Sezione civile, ai sensi dell'art. 380-*bis*, terzo comma, cod. proc. civ.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'impugnazione, sollevata dalla difesa del curatore in relazione alle modalità di redazione del ricorso, ed in particolare all'esposizione sommaria dei fatti di causa, che, in quanto consistente nella pedissequa riproduzione dei provvedimenti di primo grado, del reclamo e della sentenza impugnata, investe questa Corte della lettura integrale degli atti del giudizio, senza individuare specificamente i profili fattuali rilevanti ai fini della comprensione dei motivi d'impugnazione.

E' pur vero, infatti, che, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il rispetto dell'art. 366, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. postula che il ricorso contenga una narrazione chiara ed esauriente, anche se non analitica o dettagliata, della vicenda sostanziale e processuale, dalla quale risultino tutti gli elementi necessari a consentire di prendere completa cognizione della controversia e del suo oggetto, nonché di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alla sentenza impugnata, senza dover accedere ad altri atti del processo (cfr. Cass., Sez. VI, 28/05/2018, n. 13312; 3/02/2015, n. 1926; Cass., Sez. I, 31/07/2017, n. 19018). Tale onere non può tuttavia ritenersi inadempito per il solo fatto che l'esposizione dei fatti di causa sia costituita da un mero assemblaggio degli atti processuali, realizzato mediante l'integrale riproduzione del loro contenuto, trattandosi di una modalità di redazione del ricorso che non impedisce di per



sé la comprensione dei profili fattuali e giuridici rilevanti ai fini della decisione, a condizione che, come accade nel caso in esame, gli stessi, non specificati nella narrativa dell'atto, emergano comunque con chiarezza dall'illustrazione dei motivi d'impugnazione (cfr. Cass., Sez. V, 4/04/2018, n. 8245; 18/09/2015, n. 18363; Cass., Sez. VI, 30/10/2015, n. 22185).


2. Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano la violazione e la falsa applicazione degli artt. 132, 135, 137, 138 e 186 della legge fall., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la nullità del provvedimento di risoluzione del concordato, adottato con decreto, anziché con sentenza. Precisato che la questione non riguarda il *nomen juris* del provvedimento, ma la necessità della sottoscrizione del relatore e della motivazione, sostengono che la forma della sentenza non è incompatibile con la disciplina dettata dall'art. 186, contestando inoltre la pertinenza del riferimento al provvedimento di omologa del concordato, per il quale l'art. 180 della legge fall., oltre a richiedere espressamente la forma del decreto, peraltro motivato, esclude l'impugnabilità, a differenza di quanto accade per il provvedimento di risoluzione. Ribadiscono l'irrilevanza della diversità di effetti tra la risoluzione del concordato preventivo e quella del concordato fallimentare, alla luce dell'espresso richiamo dell'art. 137 da parte dell'art. 186, nonché della contestualità, rilevabile nel caso in esame, tra la dichiarazione di fallimento e la risoluzione del concordato.

2.1. Il motivo è infondato.

In ordine alla forma del provvedimento di risoluzione, la sentenza impugnata ha correttamente richiamato il principio, enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, per effetto della clausola di compatibilità che lo accompagna, il rinvio agli artt. 137 e 138 della legge fall., contenuto nell'ultimo comma dell'art. 186, non può essere esteso alla forma del provvedimento di annullamento o risoluzione del concordato preventivo, il quale, a differenza di quello di annullamento o risoluzione del concordato fallimentare, non dev'essere pronunciato con sentenza, ma con decreto, avuto riguardo alla diversità dei relativi effetti, che non consistono nell'automatica dichiarazione di fallimento, sia perché il concordato preventivo non presuppone necessariamente lo stato d'insolvenza del debitore, sia perché, come è

Handwritten signature

stato espressamente ribadito proprio in tema di traumatica cessazione della procedura in questione, l'attuale disciplina della dichiarazione di fallimento non conosce più l'iniziativa ufficiosa (cfr. Cass., Sez. VI, 22/02/2012, n. 2671). Nel contestare tale orientamento, i ricorrenti non sono in grado di addurre nuovi argomenti a sostegno dell'opposta tesi, ma si limitano ad insistere su profili già presi in considerazione dal precedente citato, e segnatamente sull'espresso richiamo della disciplina del concordato fallimentare, in ordine al quale questa Corte ha posto in risalto la portata della clausola di compatibilità contenuta nell'ultimo comma dell'art. 186 cit., nonché sulla contestualità della dichiarazione di fallimento rispetto alla pronuncia di risoluzione del concordato, la quale, come si è detto, costituisce un dato meramente eventuale, potendo in concreto non verificarsi, ove alla predetta pronuncia non faccia riscontro la proposizione di un'istanza di fallimento, oppure si accerti che lo stato di crisi dell'impresa che ha dato luogo all'apertura della procedura di concordato non è apertamente sfociato in una situazione di irreversibile incapacità di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni. Non merita pertanto censura la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che la pronuncia di risoluzione non richiedesse, oltre alla sottoscrizione del presidente del collegio, quella del relatore, la cui necessità dev'essere esclusa, ai sensi dell'art. 135 cod. proc. civ., allorquando, come nella specie, il provvedimento, nonostante la forma collegiale e la natura decisoria, che lo rendono sostanzialmente assimilabile ad una sentenza, debba essere emesso con decreto, per espressa disposizione di legge (cfr. Cass., Sez. I, 2/10/2015, n. 19722; Cass., Sez. VI, 2/07/2013, n. 16493; Cass., Sez. I, 29/01/2010, n. 2134). La natura decisoria della pronuncia di risoluzione comporta poi, pur in mancanza di un'espressa previsione di legge, il dovere, nella specie puntualmente adempiuto, di esporre compiutamente le relative ragioni, indipendentemente dalla circostanza che la decisione debba essere adottata con decreto, anziché con sentenza, mentre la non impugnabilità in via autonoma del provvedimento non comporta alcun pregiudizio per il diritto di difesa, dal momento che, nel caso in cui alla risoluzione del concordato faccia seguito la dichiarazione di fallimento, eventuali vizi della prima si riflettono sulla validità della seconda, e possono quindi essere fatti



valere come motivi di reclamo nei confronti della stessa, in applicazione analogica del principio di cui all'art. 162 della legge fall. (cfr. Cass., Sez. I, 19/07/2016, n. 14788; Cass., Sez. VI, 22/02/2012, n. 2671, cit.; v. anche, in riferimento alla dichiarazione d'inammissibilità, al diniego ed alla revoca dell'omologazione del concordato preventivo, Cass., Sez. Un., 15/05/2015, n. 9935; Cass., Sez. I, 26/09/2013, n. 22083; 30/05/2014, n. 12185).

3. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 1256, secondo comma, 1453, 1455 e 1464 cod. civ., nonché l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto influente la non imputabilità della mancata vendita dei beni e della scadenza del termine fissato per l'esecuzione del piano, in tal modo attribuendo natura oggettiva alla responsabilità per l'inadempimento del concordato. Premesso che l'art. 186 della legge fall., subordinando la risoluzione all'inadempimento e richiedendo che lo stesso non abbia scarsa importanza, richiama le regole generali, le quali esigono che l'inadempimento risulti imputabile anche sotto il profilo soggettivo, affermano che la relativa pronuncia presuppone la definitiva impossibilità dell'adempimento o il venir meno dell'interesse di tutti i creditori alla realizzazione del concordato, laddove nel caso di specie la risoluzione era stata richiesta da uno solo dei creditori, in contrasto con l'approvazione unanime della proposta concordataria.

3.1. Il motivo è infondato.

In tema di concordato preventivo con cessione dei beni, questa Corte ha infatti affermato ripetutamente che ai fini della risoluzione è sufficiente, a norma dell'art. 186 della legge fall., che l'accordo sia oggettivamente venuto meno alla sua funzione di soddisfare i creditori nella misura promessa, in quanto, secondo il prudente apprezzamento del giudice del merito, le somme ricavabili dalla liquidazione dei beni ceduti si rivelino insufficienti, in base ad una ragionevole previsione, a soddisfare in misura non irrisoria i creditori chirografari e, integralmente, i creditori privilegiati; la risoluzione può essere inoltre determinata dall'obiettiva impossibilità sopravvenuta di attuare le condizioni minime previste dalla legge fallimentare, mentre non assume alcun rilievo l'eventuale colpa del debitore, il quale ha esaurito la sua



prestazione con la consegna dei beni; quest'ultima, in tale particolare modo di attuazione del concordato preventivo, inquadrabile nella disciplina dettata dall'art. 1977 cod. civ., non comporta (salvo patto contrario) il trasferimento dei beni ceduti con la conseguente liberazione immediata del debitore, ma il trasferimento in favore degli organi della procedura concordataria della legittimazione a disporre dei beni ceduti, onde procedere alla loro liquidazione, e produce la liberazione del debitore, a norma dell'art. 1984 cod. civ., soltanto quando i creditori conseguono sul ricavato della liquidazione le somme loro spettanti (cfr. Cass., Sez. I, 13/07/2018, n. 18738; 4/03/2015, n. 4398; 20/06/2011, n. 13446).

A tale principio si è correttamente attenuta la Corte di merito, la quale, dato atto che la proposta concordataria prevedeva il pagamento integrale delle spese e dei creditori prededucibili e privilegiati e la soddisfazione dei creditori chirografari nella misura del 45%, mentre il commissario giudiziale aveva ritenuto più realistica una percentuale del 33%, ha accertato che nel corso della liquidazione era emerso il carattere largamente ottimistico anche di quest'ultima previsione, in quanto i beni immobili erano rimasti invenduti, nonostante una pluralità di esperimenti di vendita, ed ha pertanto concluso, anche alla luce del tempo trascorso dall'omologazione del concordato, per l'impossibilità di assicurare in tempi ragionevoli la soddisfazione dei creditori. Nel contestare tale apprezzamento, i ricorrenti non sono in grado d'indicare circostanze di fatto, emerse dal dibattito processuale e trascurate dal decreto impugnato, idonee ad orientare in senso diverso la decisione, ma si limitano ad evidenziare che la risoluzione è stata pronunciata ad iniziativa di un solo creditore, senza tener conto della domanda proposta dall'Immobiliare Gemini, la cui legittimazione è stata esclusa soltanto ai fini della proposizione dell'istanza di fallimento, e del disposto dell'art. 186, primo comma, della legge fall., il quale attribuisce la legittimazione attiva a «ciascuno dei creditori», senza richiedere l'adesione degli altri; nel lamentare la mancata audizione di questi ultimi, i ricorrenti omettono poi di considerare che nel giudizio di risoluzione gli stessi non rivestono la qualità di litisconsorti necessari e non devono neppure essere avvisati, spettando la legittimazione passiva esclusivamente al debitore ed all'eventuale garante, nonché all'as-

suntore, ove non sia prevista la liberazione del debitore.

4. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dal comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma il 22/01/2020

Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell'estensore, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), del d.P.C.m. 8 marzo 2020.

Il Presidente

